

# Fonì

N. 6 ♦ MARZO 2026

La voce della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze

**IN QUESTO NUMERO:**

**L'Editoriale**  
a cura di Eros Ceccherini

**La parola d'ORDINE a...**  
Enrico Terzani

**FOCUS**  
AREA TRIBUTARIA •  
AREA GIUDIZIARIA •

**UNOFORMAT**  
Campagna 730/2026:  
gli snodi  
da presidiare





**FONDAZIONE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI FIRENZE**

# Foni

La voce della Fondazione dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Firenze

N. 6 • MARZO 2026  
RIVISTA PERIODICA

**Coordinatori di redazione:**

Jacopo Donatti e Marcello Innocenti

**Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero:**

Eros Ceccherini, Enrico Terzani, Giulia Picchi,  
Andrea Corsini, Marcello Innocenti, UNOFORMAT,  
Fabrizio Borgioli.

**Progettazione e impaginazione grafica:**

Studio A&C Comunicazione s.r.l.

**Stampa:** Tipografia Petruzzi s.r.l.

**Un ringraziamento particolare a:**

Comitato Direttivo della Fondazione

# SOMMARIO

Pag.	
01	<b>L'Editoriale</b> A cura di <u>Eros Ceccherini</u> - Presidente della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze
03	<b>La parola D'ORDINE a...</b> A cura di <u>Enrico Terzani</u> - Presidente ODCEC di Firenze
◆ 05	<b>FOCUS - AREA TRIBUTARIA</b> <b>Il nuovo rapporto con l'Agenzia delle Entrate nel regime di "adempimento collaborativo"</b> A cura di <u>Giulia Picchi</u> - Corso "Tributi diretti e accertamento"
◆ 08	<b>FOCUS - AREA GIUDIZIARIA</b> <b>L'importante contributo della mediazione al miglioramento del sistema giustizia quale procedimento stragiudiziale di risoluzione delle controversie - Dalla prima espressione normativa del Dlgs 28/2010 alle recenti novità della "Riforma Cartabia" - 3ª parte</b> A cura di <u>Andrea Corsini</u> - Presidente del Corso ADR
12	<b>UNOFORMAT</b> <b>Campagna 730/2026: gli snodi da presidiare - Tra riordino delle detrazioni, nuove regole sui familiari e attenzione ai quadri M e T: aggiornamento normativo e formazione a supporto dello studio professionale</b> A cura di <u>UNOFORMAT</u> - La scuola di Formazione per professionisti dal 2003
15	<b>LA FONDAZIONE INFORMA</b> <b>Agenzia delle Entrate e Commercialisti collaborano</b> A cura di <u>Marcello Innocenti</u> - Segretario Comitato Direttivo Fondazione ODCEC Firenze
18	<b>CULTURA &amp; SOCIALE</b> <b>INCONTRI CULTURALI • EVENTI • VISITE GUIDATE • CENE SOCIALI</b> <b>LA CINA, un paese sorprendente</b> A cura di <u>Fabrizio Borgioli</u> - Presidente Comitato Iniziative Culturali e Funzioni Sociali
20	<b>CALENDARIO CORSI</b>
21	<b>PARTNER</b>

## Il commercialista e l'incertezza economica

Viviamo una fase storica in cui la parola chiave non è più “crescita”, ma “equilibrio”, equilibrio tra inflazione e sviluppo, tra globalizzazione e sicurezza economica, tra innovazione tecnologica e sostenibilità sociale. Un equilibrio fragile, continuamente sollecitato da fattori esogeni che ne mettono alla prova la tenuta.

I conflitti internazionali, dalla guerra in Ucraina alle tensioni in Medio Oriente, non sono soltanto crisi geopolitiche, ma veri e propri moltiplicatori di instabilità economica, essi incidono sui flussi energetici, sulle catene di approvvigionamento e, in ultima analisi, sulla fiducia degli operatori.

# L'Editoriale

Il mercato dell'energia ne è il riflesso più evidente: prezzi dei carburanti oltre i 2 euro al litro e costi energetici, che in alcuni comparti arrivano a pesare fino al 40% sui costi complessivi, rappresentano segnali di un nuovo assetto ancora lontano da un punto di equilibrio stabile, a ciò si aggiunge una politica monetaria restrittiva, necessaria per contenere un'inflazione che nell'area euro ha superato il 5% per diversi trimestri, ma che inevitabilmente comprime la liquidità e rallenta gli investimenti. La crescita globale attestata intorno al 2,5-3% riflette questa tensione tra esigenze di stabilità e necessità di sviluppo.

Il rischio di una stagnazione prolungata, se non di una recessione tecnica, resta una variabile concreta. In questo scenario le imprese, in particolare le piccole e medie, si trovano esposte a una complessità senza precedenti, non si tratta più soltanto di gestire i conti, ma di interpretare un contesto in cui variabili geopolitiche, finanziarie ed energetiche interagiscono in modo continuo.

È proprio in questo spazio che si afferma il ruolo prevalente del Commercialista, la nostra professione è chiamata a compiere un ulteriore cambiamento, il Commercialista diventa garante degli equilibri aziendali, interprete dei dati e mediatore tra impresa e sistema economico.



A cura di **Eros Ceccherini**

Presidente della Fondazione  
dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Firenze

# L'Editoriale

---

La capacità di leggere un bilancio oggi non può prescindere dalla comprensione del contesto globale in cui quel bilancio si forma. L'intelligenza artificiale accelera ulteriormente questa trasformazione automatizzando attività ripetitive e standardizzate, essa libera risorse professionali che devono essere orientate verso attività a maggiore valore aggiunto, analisi prospettica, pianificazione strategica, gestione del rischio.

Non è una minaccia, ma una selezione qualitativa della professione. In questo contesto, la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze assume un ruolo centrale, non soltanto come ente di formazione continua, ma come laboratorio culturale della professione.

La formazione oggi non è aggiornamento normativo, è costruzione di una nuova identità professionale. Il Commercialista del nostro tempo non può limitarsi a registrare il passato, deve contribuire a costruire il futuro economico delle imprese, è chiamato a presidiare gli equilibri, a ridurre l'incertezza, a orientare le decisioni, questa è la responsabilità, ma anche la dignità, della nostra professione.

Ed è su questa consapevolezza che la Fondazione continuerà a investire, affinché i Commercialisti non siano semplici spettatori del cambiamento, ma protagonisti autorevoli di un nuovo equilibrio economico.

*Eros Ceccherini*



# Parola d'ORDINE a...



**Enrico Terzani**

*Presidente dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili  
di Firenze*

Cari Colleghi, Care Colleghe,  
dopo le elezioni del 15 e 16 gennaio u.s., il Consiglio dell'Ordine eletto per il quadriennio 2026-2030 si è ufficialmente insediato nella riunione del 23 febbraio u.s.

Durante tale prima seduta sono state assegnate le cariche istituzionali, così da fornire piena ed immediata operatività al Consiglio; difatti si è già notato che nessuna interruzione nelle attività del Consiglio si è registrata così da dare continuità all'opera sin qui svolta nel quadriennio passato.

Sono stati individuati e nominati i responsabili delle varie aree, relative sia all'attività interna che esterna, così da poter fornire un immediato e concreto supporto a tutti i Colleghi che necessitano della presenza dell'Ordine e dei suoi Consiglieri per poter risolvere questioni pratiche, più o meno complesse, che frequentemente dobbiamo affrontare.

Mi riferisco in particolare alle attività che riguardano non solo le funzioni istituzionali dell'Ordine (iscrizioni, cancella-

zioni, trasferimenti), ma anche a quelle attività esterne che mettono in contatto quotidianamente il Collega con gli Enti Pubblici e con le Istituzioni cittadine (Agenzia delle Entrate, Tribunale, Camera di Commercio, Università, ecc.).

Per una esatta individuazione dei vari responsabili delle aree Vi invito quindi a consultare il nostro sito.

Inoltre, il Consiglio, ai sensi del relativo regolamento, ha invitato tutti i Colleghi a presentare domanda di partecipazione alla selezione per la nomina dei componenti del Consiglio di disciplina, altro organismo previsto dalla nostra normativa e che a breve troverà anch'esso piena operatività.

Nei prossimi mesi anche la Fondazione vedrà rinnovato il proprio Direttivo, così da poter completare il processo di aggiornamento dell'organigramma per il quadriennio 2026-2030; con la speranza che tutti i Colleghi possano fattivamente contribuire alla vita dell'Ordine e alle sue attività.



## Parola d'ORDINE a... Enrico Terzani

Infine mi sia permessa una segnalazione, con un pizzico di orgoglio, di un'attività già realizzata che dimostra l'operatività e l'innovazione delle attività che l'Ordine di Firenze intende portare avanti nel quadriennio.

Difatti in data 13 marzo u.s. è iniziato un ciclo di 6 lezioni in materia tributaria che si svolgeranno alternativamente o presso la sede della DRE Toscana o presso l'Ordine; per la prima volta in Italia, difatti, i relatori al tavolo sono stati selezionati fra Dottori Commercialisti e Funzionari dell'Agenzia delle Entrate che si confronteranno su temi specifici e problematiche quotidiane; lo stesso dicasi per i partecipanti, rappresentati da Colleghi e Funzionari delle Agenzie delle Entrate della Toscana.

Lo scopo del Corso è quello di confrontarsi anticipatamente su alcune questioni che quotidianamente ci troviamo ad affrontare; dalla gestione di un avviso bonario al contraddittorio

preventivo, dallo schema d'atto all'avviso di accertamento.

Il successo del Corso è dimostrato dall'elevata partecipazione, oltre 400 iscritti on-line e 100 presenti in aula: numeri che parlano da soli.

In conclusione, l'attività del Consiglio, come potete percepire, è stata immediatamente riattivata dopo la pausa elettorale e l'auspicio è quello che si possano ottenere risultati concreti sul territorio così da poterli trasferire anche in ambito nazionale. Con la speranza che i colleghi apprezzino questa nostra attività, colgo l'occasione per formulare a Voi tutti, anche a nome del Consiglio, i miei migliori auguri di buon lavoro.

Un caloroso saluto,

*Enrico Terzani*  
Presidente ODCEC Firenze



# FOCUS

## AREA TRIBUTARIA

A cura di **Giulia Picchi**  
Corso “Tributi diretti e accertamento”

### Il nuovo rapporto con l’Agenzia delle Entrate nel regime di “adempimento collaborativo”

Argomento all’ordine del giorno è il regime dell’*adempimento collaborativo* o *Cooperative Compliance*: si discorre molto sui vantaggi premiali e sulle modalità per accedervi senza, forse, dare adeguato risalto all’epocale mutamento intervenuto nella gestione del rischio fiscale.

Il rischio è descritto come la “*eventualità di subire un danno connessa a circostanze più o meno prevedibili*”<sup>1</sup> e si manifesta ogniqualvolta sia intrapreso un progetto di varia natura, professionale ma anche personale, laddove venga accettata una situazione di pericolo, a fronte di un’opportunità da cogliere. La propensione al rischio varia in funzione di molteplici variabili, tra le quali: la situazione economico-finanziaria, l’obiettivo temporale del progetto, il contesto sociale e l’incertezza, ad esempio quella normativa; di contro, ciò che resta immutabile è la volontà persistente di ciascun soggetto di mitigare il rischio.

Se, allora, l’obiettivo è quello di minimizzare il rischio, occorre agire anticipando un eventuale danno, attraverso l’accesso a informazioni più chiare possibili, cosicché possano essere assunte decisioni consapevoli; oltre a ciò, l’intercettazione, l’individuazione e la valutazione preventiva dei potenziali rischi, permette di prevederli, dunque, prevenirli o gestirli prontamente, laddove si presentassero.

Proiettando tale obiettivo in ambito imprenditoriale e focalizzando l’attenzione sul rischio di tipo fiscale, “*inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario*”<sup>2</sup>, ne consegue che l’incertezza normativa, che permea il sistema fiscale, rappresenta un importante vincolo.



1. Enciclopedia Treccani in [treccani.it](http://treccani.it).

2. D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, art. 3 in materia di “regime dell’adempimento collaborativo”.

Coerentemente, si è reso necessario un cambiamento nel rapporto tra Fisco e contribuente, una rivoluzione copernicana che ha matrice europea dato che l'OCSE<sup>3</sup>, dapprima, si è fatta promotrice di una *Enhanced Relationship* (relazione rafforzata) tra Amministrazione Finanziaria e contribuente per poi sviluppare tale concetto nella *Cooperative Compliance*, ove l'obiettivo che si intende raggiungere è la *tax compliance* (conformità fiscale) ed il mezzo per realizzarlo è la collaborazione tra le parti.

Nell'ordinamento tributario nazionale, è stato il D.lgs. 128/2015 a dare attuazione al nuovo paradigma, introducendo il Regime di Adempimento Collaborativo e stabilendone le finalità, i requisiti d'accesso e gli effetti, individuando, inoltre, i doveri in capo all'Agenzia delle Entrate ed in capo ai contribuenti che, previa presentazione di un'apposita istanza, hanno avuto accesso al Regime.

In tale Regime si passa da un controllo *ex post* da parte dell'Amministrazione Finanziaria sull'operato del contribuente ad un controllo *ex ante*, caratterizzato da un'interlocazione preventiva tra i due soggetti, affinché sia garantita la conformità fiscale, onde pervenire alla corretta esazione del tributo e alla certezza sulle posizioni interpretative potenzialmente dubbie.



D'altronde, considerata la rilevanza della variabile fiscale in ambito imprenditoriale e, appurato che la maggior parte delle contestazioni fiscali è di natura interpretativa, affinché le imprese investano e assumano decisioni strategiche, è necessario che le stesse possano contare sulla collaborazione, sulla lealtà, sulla fiducia, sul dialogo e sul confronto con il Fisco.

Così, le imprese virtuose, che promuovono una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, che adottano una strategia fiscale caratterizzata da una bassa propensione al rischio fiscale e hanno strutture organizzative, procedure, regole aziendali e presidi per minimizzare tale rischio, è legittimo che possano contare su una collaborazione fattiva con il Fisco, tale da far fronte all'incertezza normativa dell'ordinamento tributario.

I contribuenti che possono ottenere accesso al Regime di Adempimento Collaborativo devono conseguire un volume d'affari o di ricavi non inferiore a 500 milioni di euro (a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro). Oltre a ciò, essi devono essere *“dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente”*<sup>4</sup>, ossia devono disporre di un *Tax Control Framework*, tale da garantire una gestione efficace del rischio fiscale. A tal fine, occorre che l'impresa abbia implementato una mappa dei rischi fiscali e che si impegni ad aggiornarla costantemente, la società deve, inoltre, garantire l'esistenza di tre livelli di controllo del rischio fiscale con una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità nella gestione dei controlli, per assicurare la separazione dei compiti, quindi, l'indipendenza dei controllori. L'impresa deve, altresì, essere dotata di efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, oltre che di efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate durante i controlli, al fine di attivare azioni correttive sui medesimi.

4. D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, art. 4 in materia di “regime dell'adempimento collaborativo”.

In questo Regime, a fronte degli impegni assunti dal contribuente, quest'ultimo può interloquire preventivamente e costantemente con l'Agenzia delle Entrate, egli ha, difatti, la possibilità di pervenire con essa *“a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo”*<sup>5</sup>.

Al contribuente è anche garantita *“una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali”*<sup>6</sup>; trattasi di procedura abbreviata di interpello, dato che l'Agenzia delle Entrate ha quarantacinque giorni di tempo per rispondere all'istante. Inoltre, in caso di adesione alle indicazioni del Fisco e qualora vi sia la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, è garantito un contraddittorio preventivo, oltre a modalità semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento.

Altro elemento importante del Regime di Adempimento Collaborativo è che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad invitare il contribuente ad un contraddittorio per illustrargli la propria posizione, sia prima di notificare una risposta sfavorevole ad un'istanza di interpello, sia prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio, effettuata ai sensi dell'articolo 5, c. 2, lett. b) del D.lgs. 128/2015. Trattasi nello specifico delle comunicazioni, tempestive ed esaurienti, il cui contenuto è indicato nel D.M. 15 giugno 2016, che il contribuente in Adempimento collaborativo deve inviare all'Agenzia delle Entrate, per comunicare i rischi di natura fiscale e le operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva.

Stante quanto esposto, e tralasciando gli altri benefici premiali riservati alle imprese in Adempimento Collaborativo, come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la non applicazione, nel rispetto di determinate condizioni,

delle sanzioni amministrative o la riduzione alla metà delle medesime, la riduzione del termine di accertamento o il fatto che la posizione di tali soggetti rivesta interesse operativo minimo ai fini della selezione dei contribuenti da sottoporre ad attività ispettiva<sup>7</sup>, la possibilità di un controllo *ex ante* da parte del Fisco rappresenta davvero un vantaggio strategico importante nell'attività imprenditoriale.

Nessuna impresa deve essere come una nave in un porto, *“una nave in un porto è al sicuro ma le navi non sono fatte per questo”*<sup>8</sup>; le imprese devono intraprendere sfide, promuovere nuovi progetti, penetrare nuovi mercati, investire nella riorganizzazione aziendale ma tutto ciò, facendo scelte consapevoli, senza il rischio di non conoscere o di non essere certe se stiano o meno operando *contra legem*.



5. D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, art. 6 in materia di “regime dell'adempimento collaborativo”.  
 6. D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, art. 6 in materia di “regime dell'adempimento collaborativo”.  
 7. Protocollo d'intesa in materia di adempimento collaborativo tra l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza del 20.01.2025.  
 8. John Augustus Shedd (1859 – 1928), scrittore statunitense.

A cura di Andrea Corsini

Presidente del Corso ADR

## L'importante contributo della mediazione al miglioramento del sistema giustizia quale procedimento stragiudiziale di risoluzione delle controversie

*Dalla prima espressione normativa del Dlgs 28/2010 alle recenti novità della “Riforma Cartabia” - 3ª parte*

**Le principali novità 2023 apportate dal legislatore all'istituto della mediazione anche in riferimento alla nuova determinazione e quantificazione dei crediti di imposta**

Abbiamo già considerato e, in parte già fatto rilievo, nel susseguirsi di interventi compiuti da legislatore in questi quindici anni dal varo del Dlgs 28 del 2010 ad oggi. Si evidenzia, pertanto, una forte sensibilità sul tema da parte del Governo anche e soprattutto in riferimento al suo indiscutibile apporto al sistema giustizia come strumento deflattivo delle cause pendenti e del contenzioso in genere. Tralasciando quindi alcuni passaggi normativi intercorsi nell'istituto negli ultimi anni dobbiamo adesso concentrarsi per la sua importanza ed attualità sulla riforma del 2022 (c.d. “**Riforma Cartabia**”). Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della delega conferita al Governo con legge 26 novembre 2021, n. 206, per “*l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*”, ha inteso incentivare la mediazione quale misura deflattiva del contenzioso giudiziario, intervenendo sul decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 al fine di assicurare una migliore qualità del servizio di mediazione e una maggiore qualificazione degli enti interessati a erogare, da un lato, il servizio stesso e, dall'altro, la formazione necessaria ai fini dell'iscrizione dei mediatori negli appositi elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180.

Nelle note che seguiranno sarà fatta menzione di quanto maggiormente rilevante e concernente in particolare il nuovo

ambito di applicazione dell'istituto omettendo forzatamente, per la finalità di questo contributo, aspetti comunque altrettanto importanti ma riferibili sia ad alcune fasi e formalità della correlazione con il processo civile (argomento più specificamente tecnico) o anche per nuove indicazioni agli Organismi di conciliazione ed Enti di formazione.

Il legislatore nel corposo documento ha concepito le nuove norme dispositive del Dlgs 149 del 2022 che hanno modificato il Dlgs 28/2010 con effetto temporalmente diversificato, le prime con data decorrenza dal 28 febbraio 2023, le altre dal 30 giugno 2023.

### **Ampliamento materie oggetto di espletamento obbligatorio della procedura di mediazione**

A dimostrazione della sensibilità del legislatore verso l'istituto della mediazione con l'art. 5 Rubricato “*Condizione di procedibilità e rapporti con il processo*” è stato ampliato l'ambito delle controversie avente ad oggetto specifiche materie ove la procedura di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Di fatto nel Dlgs 28/2010 erano già comprese le seguenti materie:

- di locazione;
- di comodato;
- di affitto di azienda;

- di diritti reali;
- di divisioni;
- di successioni ereditarie;
- di patti di famiglia;
- di risarcimento dei danni da responsabilità medica e sanitaria;
- responsabilità da diffamazione a mezzo stampa;
- di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Con le variazioni apportate dal Dlgs 149/2022 l'ambito delle materie oggetto di procedura di mediazione "obbligatoria" è stato ampliato alle controversie che hanno come oggetto (dal 30 giugno 2023):

- associazione in partecipazione;
- consorzio;
- franchising;
- opera;
- rete;
- somministrazione;
- società di persone e subfornitura

che sono anch'esse diventate oggetto di procedura di mediazione obbligatoria.

Di particolare rilievo l'inserimento dei rapporti di associazioni in partecipazione e quelli relativi alle società di persone, caratterizzate da frequente aspra litigiosità e dalla storia pregressa dei rapporti personali sottostanti.

### Il mancato assolvimento

Il comma 2 dell'articolo 5 così narra: *"Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda".* Prosegue poi al comma 4 *"Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera averata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione"*.

Questa è senz'altro una novità rilevante rispetto alla procedura del 2010. Questa infatti consisteva di un incontro preliminare, informativo, prodromico alla successiva fase di effettiva mediazione, che iniziava con l'assenso delle parti. In ogni caso come abbiamo già detto questo "nuovo" primo incontro istituito con la riforma Cartabia deve essere ora, senza mezzi termini, concreto ed effettivo con obbligo di condotta di buona fede e con partecipazione seria e preparata di tutti i componenti.

### Nuovi crediti di imposta a favore delle parti in mediazione e degli Organismi di Conciliazione

Coerentemente con altre disposizioni, il favor del legislatore a dare ulteriore impulso all'istituto della mediazione risulta anche dall'innalzamento dei valori e dall'estensione dei soggetti beneficiari dei crediti di imposta, al fine di attenuare l'impatto dei costi delle spese e delle tariffe di mediazione.

Le nuove disposizioni sono contenute nell' Art. 20 rubricato *"Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione"*. Alle parti è riconosciuto, quando è da loro raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta fino a concorrenza di euro seicento. Laddove la mediazione è "obbligatoria" e quando la mediazione è demandata dal giudice. Alle parti si è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

Il limite di seicento euro è riferibile a ciascuna singola procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche.

Laddove le parti che hanno effettivamente svolto la mediazione non abbiano raggiunto un accordo i crediti d'imposta sono ridotti della metà. Viene riconosciuto il credito d'imposta commisurato al contributo unificato a suo tempo versato, alla conclusione dell'accordo di conciliazione, nel limite massimo di euro cinquecentodiciotto.

Altra novità riguarda gli Organismi di Conciliazione, cui dal 30 giugno 2023 sono riconosciuti crediti di imposta, commisurati all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

### Modalità di presentazione per riconoscimento dei crediti di imposta

Il DM 1° agosto 2023, rubricato *"Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita"*, ha poi disciplinato le modalità di presentazione della domanda di attribuzione e di riconoscimento di tali crediti.

La domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata a cura degli interessati beneficiari della norma, a pena di inammissibilità per mezzo di una specifica piattaforma web edita

dal Ministero della Giustizia facilmente accessibile al seguente indirizzo <https://lsg.giustizia.it/>.

Il credito viene riconosciuto per le procedure di mediazione presentate dopo il 30 giugno 2023. È necessario essere dotati di identità digitale che ad oggi può essere rappresentata dallo SPID, dalla CNS (carta nazionale dei servizi) o CIE (carta di identità elettronica di livello 2). Sarà quindi necessario inserire tutti i dati e le informazioni richieste, oltre agli estremi della fattura emessa dall'Organismo di Mediazione ove si è svolta la mediazione. È prevista infine la tracciabilità del pagamento all'Ente e l'indirizzo PEC del richiedente beneficiario.

### Codici tributo per fruizione crediti di imposta

Di recente istituzione con sue circolari nn. 23 e 24 pubblicate in G.U il 14 maggio 2024 l'agenzia delle Entrate ha comunicato i codici tributo da indicare nel modello F24 per la fruizione dei crediti di imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale e del credito spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita.

- "7067", denominato "Credito d'imposta - Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale - indennità ODM e compenso avvocato - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28";
- "7068", denominato "Credito d'imposta - Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale - contributo unificato - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28";
- "7069", denominato "Credito d'imposta - Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale - ODM - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".
- "7070", denominato "Credito d'imposta - patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita".

\*Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di riconoscimento del credito nel formato "AAAA", indicato nel cassetto fiscale.

All'art 17 del novellato Dlgs 28/2010 viene ulteriormente ampliato il tetto per l'esenzione dall'imposta di registro del verbale di accordo che viene innalzato ad euro 100.000 altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Altri interventi compiuti dal legislatore con il Dlgs 149/2022 sono da attribuirsi alla **mediazione in materia di condominio** che semplifica la partecipazione dell'amministratore che adesso non

necessità più della preventiva delega assembleare per aderire e partecipare alla procedura bensì rimane da sottoporre alla stessa per la deliberazione solo l'eventuale accordo o proposta ricevuta all'assemblea dei condomini Art 5-ter).

Viene implementata la **mediazione demandata da giudice** (art 5 quater). Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione.

Laddove in un **contratto, statuto, atto costitutivo è prevista la clausola di mediazione** questa deve essere esperita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art 5 sexies).

Per quanto concerne **la durata del procedimento di mediazione**, stimolando anche con tempi ristretti una rapida esecuzione del procedimento, viene stabilita dal legislatore la durata massima di tre mesi estendibile con nuovo accordo delle parti ad ulteriore tre mesi di proroga (art 6).

All'art 8 comma 4 il legislatore si sofferma ulteriormente nel dettare disposizioni specifiche per la **partecipazione personale delle parti** confermando la sua netta presa di posizione sulla necessità per questo istituto di vedere seduti al tavolo di mediazione le parti sostanziali.

Solo in presenza di giustificati motivi, è ammesso in sostituzione della parte, il rappresentante sostanziale dotato di delega, purché a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia<sup>1</sup>.

### Mediazione in modalità telematica (art 8-bis)

Il nuovo articolo così rivisitato indica che quando la mediazione avviene tramite mezzi telematici gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

Proseguono poi le nuove disposizioni: "A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in

1. Si veda lo schema nelle statistiche di fonte ministeriale a pagina 7 che mostra il differente risultato in termini di accordo laddove le parti aderiscano e con l'aiuto di un mediatore aprano un concreto tavolo di discussione unite a collaborare verso una soluzione condivisa, proseguendo, se del caso anche dopo il primo incontro.

formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Quando la mediazione è obbligatoria per la materia della controversia o demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'Organismo. Conservazione ed esibizione dei documenti sono eseguiti a cura dell'Organismo ove la procedura di mediazione è stata attivata”.

### Conclusione del procedimento

Art. 11-bis La riforma Cartabia sulla mediazione obbligatoria ha introdotto una specifica norma riguardante la conclusione del procedimento che dovrà contenere anche l'informazione con specificazione della **determinazione del valore dell'accordo**. L'art 12 poi, ampliando anche alla mediazione eseguita con procedura telematica gli effetti dell'accordo quando è

stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità telematica, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Con intervento sull'art 12 bis il legislatore ha definito le **conseguenze processuali della mancata partecipazione** al procedimento di mediazione, sanzionando, maggiormente rispetto a prima, la parte che non ha voluto partecipare alla procedura “obbligatoria”. Per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (.). la disposizione prosegue poi *“Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”*. Quanto sopra suona come riconoscimento del “valore aggiunto” della mediazione.

## CONSIDERAZIONI

Questo primo percorso compiuto dalla mediazione, ora regolamentato come istituto previsto dal legislatore ha già molto insegnato della sua tipicità e portata. Il termine “conflitto” è connotato alla materia delle scienze sociali. Il conflitto è fisiologico nella natura umana, e non è una patologia, quantunque le parti, lo vivono indubbiamente come tale, ma alle prime manifestazioni di un possibile accordo, disvela la sua vera natura, quella del confronto, frequentemente mutato, vissuto e poi definito, spesso, persino come positivo. Nella mediazione il ripristino delle relazioni fra le parti rende avvicinabili posizioni divergenti spostando l'energia dalla lotta distruttiva nei confronti di agguerriti avversari, ad energia collaborativa per il raggiungimento di un accordo. Il risultato immediatamente evidente della procedura di mediazione è certamente l'accordo, quando raggiunto, che risolve la controversia che concorre alla deflazione del contenzioso. Indubbia è la sua convenienza per economia di spesa che la parti trarranno dall'accordo negoziato, così come anche nei ristretti tempi del suo percorso rispetto ad una causa civile. La mediazione è anche e soprattutto un grande istituto, da coltivare con molto rispetto e attenzione, in quanto permette di salvaguardare la tenuta delle relazioni sottese apportando un grande contributo al benessere di tutta la società.

La mediazione è soprattutto questa “magia”.

La normativa adeguata e gli incentivi tributari all'istituto hanno già dato dimostrazione di concretizzare importanti risultati ma l'adeguamento culturale di tutti gli interlocutori si è dimostrato vero elemento imprescindibile di consolidamento del suo successo.

*«È proprio nei rapporti di durata che vi è una relazione tra le parti da preservare, ricostruire, riallacciare o anche eventualmente sciogliere, attraverso tecniche negoziali connotate alla procedura»<sup>2</sup>.*

2. Relazione illustrativa del Ministero della Giustizia al Dlgs 10.10.2022 n. 149 in GU n. 245 Suppl n. 5 del 19.10.22 Serie generale recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

# Campagna 730/2026: gli snodi da presidiare

## Tra riordino delle detrazioni, nuove regole sui familiari e attenzione ai quadri M e T:

### aggiornamento normativo e formazione a supporto dello studio professionale

La dichiarazione **730/2026** (redditi 2025) arriva, come ogni anno, in una fase in cui la quotidianità degli studi è già densa di scadenze e richieste operative. E quando la campagna è **imminente**, diventa essenziale distinguere ciò che è “rumore” da ciò che **cambia** concretamente la gestione dei casi.

Tra le novità, tre meritano un’attenzione prioritaria: il **tetto alle detrazioni** collegato al riordino degli scaglioni IRPEF, la revisione dei **familiari a carico** e la corretta lettura dei **quadri M e T**, sempre più centrali per alcune fattispecie “non ricorrenti” ma ad alto impatto.

#### Tetto alle detrazioni: la novità che cambia il metodo di lavoro

La Legge di Bilancio 2025 introduce nel TUIR l’**art. 16-ter** (“**Riordino delle detrazioni**”), che riduce progressivamente l’ammontare massimo di oneri e spese detraibili all’aumentare del reddito complessivo, con una tutela rafforzata per famiglie numerose e con figli con disabilità. Il meccanismo opera, in particolare, oltre la soglia di 75.000 euro (con esclusioni e regole specifiche).

Il punto operativo, per gli studi, è duplice:

- **intercettare tempestivamente la soglia reddituale**, perché incide “a monte” sul perimetro delle detrazioni fruibili;
- **gestire con attenzione la composizione del nucleo familiare**, perché entra nella determinazione del massimale tramite un coefficiente dedicato.

In estrema sintesi, l’impostazione è: **importo base × coefficiente familiare**, con importi base differenziati per scaglioni (ad esempio, 14.000 tra 75.000 e 100.000 euro; 8.000 oltre 100.000) e coefficienti collegati alla presenza di figli (e/o disabilità).

Questo significa che, a parità di spese sostenute, **l’esito in dichiarazione può variare sensibilmente** in funzione di reddito e situazione familiare.

#### Familiari a carico: cambiano la platea delle detrazioni e la compilazione

Sul fronte **familiari**, il quadro di riferimento si fa più selettivo. Dal 2025 possono essere considerati fiscalmente a carico (al ricorrere delle condizioni previste) coniuge, figli e altri familiari ex art. 433 c.c.; ma la stretta più rilevante riguarda **le detrazioni per carichi di famiglia**, ora riconosciute, in sostanza, per: **coniuge non separato, figli >21 e <30** (salvo disabilità), **ascendenti**.

Due attenzioni pratiche:

- non dare per scontata la detrazione (in particolare con figli pari o oltre i 30 anni, salvo disabilità);
- ricordare che i familiari vanno indicati comunque anche quando non danno diritto alla detrazione, perché l’indicazione può restare utile per altre detrazioni/deduzioni legate a oneri sostenuti in loro favore.

Sul piano dichiarativo, il modello recepisce le novità anche nel prospetto familiari: vengono introdotte la **casella “G”** per gli Ascendenti e la **casella “P”** (colonna 4) per gli “altri familiari” ex art. 433 c.c. (diversi dagli ascendenti); e la colonna dei mesi di detrazione per i figli è riferita espressamente alla fascia **21-29 anni**.

#### Quadri M e T: quando la campagna incrocia rivalutazioni e imposte sostitutive

Nella pratica capita che la campagna 730 intercetti situazioni legate a **rideterminazioni**: in questi casi i quadri **M e T** diventano il punto di atterraggio operativo.

La disciplina della rideterminazione di terreni e partecipazioni viene stabilizzata, con **imposta sostitutiva al 18%**, versamento entro **30 novembre** e possibilità di rateazione in tre rate annuali.

Per il 730/2026, è utile ricordare dove intervenire:

- **Quadro T:** righe **T116-T117** (rideterminazione partecipazioni);
- **Quadro M:** righe **M76-M77** (rideterminazione terreni edificabili e agricoli).

La corretta compilazione non è un dettaglio: incide sul calcolo dell'imposta dovuta, sull'eventuale imposta già versata e sulla gestione della rateizzazione.

#### **Reddito di lavoro dipendente e assimilati: fringe benefit, premi e nuove voci in CU/730**

Accanto alle novità *strutturali*, la campagna 730/2026 richiede attenzione anche sul fronte redditi di lavoro dipendente, dove alcune misure incidono direttamente su Certificazione Unica e sui righe del quadro C.

In primo luogo, per il triennio **2025-2027** è confermato l'innalzamento della soglia di non imponibilità dei **fringe benefit**, con limite fissato a **1.000 euro**, elevato a **2.000 euro** per i lavoratori con **figli fiscalmente a carico**; l'esenzione, entro tali importi, si estende anche alle somme rimborsate per utenze domestiche, canoni di locazione dell'abitazione principale e interessi sul mutuo della stessa.

L'applicazione della soglia maggiorata richiede una dichiarazione del lavoratore al datore di lavoro, con indicazione dei codici fiscali dei figli.

Sul versante dei **premi di risultato**, per il 2025, se la distribuzione di utili ai lavoratori è almeno pari al **10%** degli utili complessivi, il limite assoggettabile a imposta sostitutiva è elevato a **5.000 euro lordi**; in tal caso la CU 2026 utilizza il nuovo **codice "3"** (punti 571 e/o 591), da riportare nel **riga C4** del 730/2026.

Infine, due interventi "di liquidazione" meritano presidio: per redditi da lavoro dipendente (ex art. 49 Tuir, eccetto le pensioni), **fino a 20.000 euro** complessivi, è prevista una **somma che non concorre al reddito** (calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente), mentre oltre i 20.000 euro opera un'**ulteriore detrazione** (1.000 euro fino a 32.000, poi decrescente fino ad annullarsi a 40.000).

## **FORMAZIONE UNOFORMAT: GLI STRUMENTI PER ARRIVARE PRONTI ALLA CAMPAGNA E MANTENERSI AGGIORNATI**

Il lavoro dello studio durante la campagna fiscale non è solo "compilazione": è **scelta di metodo**, organizzazione interna, aggiornamento mirato.

Ecco perché anche quest'anno Unoformat affianca i Dottori Commercialisti con:

- **Webinar formativi** di 3 ore, **gratuiti e accreditati**, per focalizzarsi sulle novità normative e sulle soluzioni operative più ricorrenti in studio;
- **Sessioni mirate su Quesiti e Detrazioni**, per rispondere in diretta alle domande dei colleghi e sviscerare gli interrogativi più frequenti sui temi più caldi della campagna;
- **Corso on demand di 40 ore**, per formare collaboratori autonomi e pronti a gestire la campagna in modo ordinato ed efficace.





I nostri webinar formativi per la Dichiarazione dei Redditi

## IL MODELLO 730/2026 la formazione completa

Le nostre **sessioni formative sono interamente dedicate al Modello 730 2026**. Pensate per fornirvi le ultime novità fiscali, le istruzioni per la corretta compilazione del Modello e conoscere tutte le detrazioni.

Quest'anno abbiamo deciso di offrire una formazione ancora più mirata con più di 20 webinar dedicati.

[www.unoformat.it/730](http://www.unoformat.it/730)



### I WEBINAR UNOFORMAT

A partire da marzo 2026 ti proponiamo 5 eventi per affrontare in modo pratico le **sfide legate alla compilazione** della dichiarazione dei redditi.

WEBINAR GRATUITO

#### IL MODELLO 730/2026

Adempimenti, novità, compilazione.

WEBINAR GRATUITO

#### OBBLIGHI E SOLUZIONI: STRUMENTI AL SERVIZIO DEL PROFESSIONISTA PER LA CAMPAGNA 730

Privacy, conservazione documentale, IA e pagamenti digitali.

WEBINAR SPECIALISTICO DI LIVELLO SUPERIORE

#### IL MODELLO 730/2026: TUTTO DETRAZIONI

Esplora a 360° la gestione di bonus e detrazioni fiscali.

WEBINAR SPECIALISTICO DI LIVELLO SUPERIORE

#### IL MODELLO 730/2026: TUTTO QUESITI LIVE

3 ore di risposte live a tutti i quesiti dei partecipanti.

WEBINAR SPECIALISTICO DI LIVELLO SUPERIORE

#### IL MODELLO 730/2026: TUTTO DETRAZIONI & QUESITI LIVE

Scegli la formula all inclusive per il tuo aggiornamento.



Inquadra il codice QR code per iscriverti subito ai webinar!

Scegli la data che preferisci e riserva il tuo posto!

ISCRIVITI AI WEBINAR  
[www.unoformat.it/730](http://www.unoformat.it/730)

# La Fondazione INFORMA

A cura di Marcello Innocenti

Segretario Comitato Direttivo Fondazione ODCEC Firenze

## Agenzia delle Entrate e Commercialisti collaborano

Il 13 marzo 2026 presso l'auditorium della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate si è tenuta la prima giornata del **Corso "I Venerdì del Fisco: sciogliamo i nodi insieme. Agenzia delle Entrate e Commercialisti collaborano"**, organizzato di concerto tra **DRE Toscana** e **Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti della Toscana**.

Hanno portato i loro saluti istituzionali il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate **Dott. Pasquale Stellacci**, il Garante del Contribuente **Prof. Alessandro Capocchi**, il collega **Angelo Vaccaro** per la Conferenza degli Ordini della Toscana, il collega **Enrico Terzani** quale Presidente ODCEC Firenze e lo scrivente in qualità di membro del Comitato Direttivo della Fondazione ODCEC Firenze. Nell'ambito dei saluti iniziali tutti i partecipanti hanno sottolineato la **rilevanza istituzionale e culturale** di questa pregnante **iniziativa congiunta tra Amministrazione finanziaria e mondo della professione**. Ha preso parte ai saluti, in collegamento da remoto, anche il Presidente del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti **Elbano De Nuccio**, che ha espresso vivo apprezzamento per questo interessante evento proposto in ambito toscano e ha rimarcato come il **confronto costruttivo tra Amministrazione finanziaria e professione**, in antitesi alla tradizionale e superata visione conflittuale, rappresenti la vera sfida per il futuro.

Come noto la mission della Fondazione ODCEC Firenze è quello di **curare la formazione professionale continua dei colleghi**

**dottori commercialisti e promuovere la cultura economica e giuridica** in senso lato: in questa prospettiva il **diritto tributario** è sicuramente una delle principali aree di focus.

Il Corso, che si articola in un programma di **sei giornate di studio e approfondimento**, che vedono la compartecipazione come **relatori di funzionari dell'Agenzia delle Entrate** e di **colleghi appartenenti ai vari Ordini della Toscana**, si configura come un vero e proprio itinerarium attraverso l'accertamento dell'obbligazione tributaria, dalla liquidazione delle dichiarazioni al procedimento che porta all'emissione degli atti impositivi come rimodulato dalla recente riforma, dagli istituti deflativi del contenzioso all'ordinamento sanzionatorio e ad alcune particolari metodologie di accertamento.

Il titolo del Corso evoca la **collaborazione**, principio fondamentale, in questa sede declinato sul versante culturale ma sempre necessario anche nella prassi quotidiana, che promana dalla Costituzione e deve pertanto permeare l'ordinamento giuridico tributario. A tal fine non posso non ricordare gli insegnamenti del compianto ed indimenticato **Maestro Prof. Galeotti Flori**, che già prima della codificazione di tale principio nello Statuto dei diritti del contribuente raccomandava anche ai professionisti più giovani, quale io ero al tempo, di **perseguire sempre la via della dialettica e del confronto con l'Amministrazione finanziaria, quale irrinunciabile valore aggiunto per una virtuosa evoluzione del rapporto giuridico tributario**.



FONDAZIONE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI FIRENZE



Conferenza degli Ordini  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
della Toscana



ORDINE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI FIRENZE

# I VENERDI' DEL FISCO: SCIOGLIAMO I NODI INSIEME

## Agenzia delle Entrate e Commercialisti collaborano

---

**Dal 13 marzo al 12 giugno 2026 - orario 14:30 / 17:00 - ON-LINE**

### SALUTI ISTITUZIONALI

**Pasquale Stellacci** - Direttore Regionale DRE Toscana

**Alessandro Capocchi** - Garante del Contribuente

**Angelo Vaccaro** - Presidente della Conferenza della Toscana

**Enrico Terzani** - Presidente dell'ODCEC di Firenze

**Eros Ceccherini** - Presidente della Fondazione ODCEC Firenze

### PROGRAMMA DEL CORSO

#### 1<sup>a</sup> giornata - 13 marzo - ON LINE

##### La liquidazione automatizzata e il controllo formale delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del DPR 600/1973 e 54 bis del DPR 633/1972

*Dott. Matteo Tempestini, Dott. Leonardo Michelucci (Agenzia delle Entrate)  
Rag. Gianni Roselli (ODCEC di Prato)*

#### 2<sup>a</sup> giornata - 27 marzo - ON LINE

##### Lo schema d'atto, dichiarazioni integrative a favore e contro il contribuente, il ravvedimento operoso nelle sue varie forme (articolo 38 DPR 602/73)

*Dott. Fabio Giuliano, Dott. Liliano Secola (Agenzia delle Entrate)  
Dott. Marco Magrini (ODCEC di Siena), Dott. Filippo Dami (ODCEC di Pisa)*

#### 3<sup>a</sup> giornata - 10 aprile - ON LINE

##### Gli istituti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale); i conseguenti effetti amministrativi e penali

*Dott. Leonardo Innocenti, Dott. Fabrizio D'Acunto (Agenzia delle Entrate)  
Dott. Paolo Mazzetti (ODCEC di Grosseto)*



La partecipazione all'evento è gratuita, previa prenotazione tramite il sito [www.fdcec.fi.it](http://www.fdcec.fi.it). L'evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Si ricorda che gli eventi che saranno riconosciuti ai fini della Revisione Legale sono validi esclusivamente per gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

#### **4<sup>a</sup> giornata – 8 maggio - ON LINE**

##### **Le sanzioni amministrative e le sanzioni penali**

*Dott. Pasquale Stellacci, Dott.ssa Maria Elena Menconi (Agenzia delle Entrate)*

*Dott. Riccardo Ciancianaini (ODCEC di Massa e Carrara), Dott. Fabrizio Poggiani (ODCEC di Pistoia)*

#### **5<sup>a</sup> giornata – 22 maggio - ON LINE**

##### **Le indagini finanziarie e l'abuso del diritto**

*Dott. Francesco Maria Figlini, Dott.ssa Francesca Amato (Agenzia delle Entrate)*

*Dott. Fabio Noferi (ODCEC di Arezzo), Dott. Matteo Busico (ODCEC Lucca)*

#### **6<sup>a</sup> giornata - 12 giugno - ON LINE**

##### **L'antieconomicità delle operazioni, fatture per operazioni soggettivamente, oggettivamente e giuridicamente inesistenti**

*Dott.ssa Maria Elisa Chininea, Dott. Massimo Tricarico (Agenzia delle Entrate)*

*Dott. Gino Manfriani (ODCEC di Firenze), Prof. Alessandro Giovannini (ODCEC di Livorno)*

## **CORPO DOCENTI**

### ***Agenzia delle Entrate***

Francesca Amato - DR Toscana  
Maria Elisa Chininea - DP Prato  
Fabrizio D'Acunto - DP Pisa  
Francesco Maria Figlini - DR Toscana  
Nazzareno Giovanrosa - DP Lucca  
Fabio Giuliano - DP Livorno  
Leonardo Innocenti - DP Pisa  
Maria Elena Menconi - DP Livorno  
Leonardo Michelucci - DP Firenze  
Liliano Secola - DP Lucca  
Pasquale Stellacci - DR Toscana  
Matteo Tempestini - DR Toscana  
Massimo Tricarico - DR Toscana

### ***ODCEC della Toscana***

Gino Manfriani - Odcec di Firenze  
Fabio Noferi - Odcec di Arezzo  
Marco Magrini - Odcec di Siena  
Filippo Dami - Odcec di Pisa  
Riccardo Ciancianaini - Odcec di Massa  
Matteo Busico - Odcec di Lucca  
Paolo Mazzetti - Odcec Grosseto  
Fabrizio Poggiani - Odcec Pistoia  
Gianni Roselli - Odcec Prato  
Alessandro Giovannini - Odcec Livorno

L'iscrizione è gestita per ogni singolo evento.



## LA CINA, un paese sorprendente



Con la mostra fotografica **“La Cina, un paese sorprendente”** ha preso avvio l’attività espositiva della nuova sala allestita presso la sede della Fondazione dei Dottori Commercialisti. Per circa un mese alle sue pareti è stata collocata un’ampia selezione delle fotografie scattate dal collega e **Presidente della Fondazione Eros Ceccherini**, in occasione del suo ultimo viaggio in Cina. L’esposizione è stata inaugurata da un incontro di presentazione, nel corso del quale ha avuto luogo la proiezione di brevi clip fotografiche, raggruppate secondo un **percorso tematico ragionato** e accompagnate dalla sagace **narrazione di Arianna Guarnieri**, che con Eros ha condiviso l’esperienza del viaggio, oltre che quella della vita.

Ne è nato un percorso affascinante, che ha portato il numeroso pubblico presente in sala a conoscere due delle regioni meno note della Cina, il **Sichuan** ed il **Guizhou**. La mostra nasce dall’ultimo viaggio di Eros e Arianna in queste provincie vaste e complesse, lontane tanto dagli itinerari turistici quanto

dalle immagini più consuete delle metropoli costiere cinesi cui siamo abituati. Regione interne, storicamente meno esposte agli sguardi occidentali rispetto ad altre aree della Cina, il Sichuan ed il Guizhou rappresentano un punto di equilibrio fra **tradizione e trasformazione**.

Qui la Cina si presenta in forma stratificata, rurale e al tempo stesso profondamente dinamica. Le fotografie esposte restituiscono proprio questa pluralità e ci accompagnano lungo tutto il percorso che, partendo da **Chengdu**, ha condotto i nostri viaggiatori a visitare città modernissime e antichi siti archeologici, montagne sacre, mercati rurali e fiumi dove ancora si caccia con i cormorani.

Il racconto fotografico che ne è scaturito è una vera e propria **indagine visiva** che alterna **paesaggi naturali** di grande respiro a scatti estemporanei di **situazioni domestiche**, nei quali volti, gesti e dettagli sono capaci di evocare un’**identità culturale ancora fortemente radicata**.





La composizione è sempre attenta, equilibrata, con una predilezione per la luce naturale e per l'uso del colore come elemento narrativo, massimamente concentrata sull'**intimità della presenza umana**, colta nei più disparati momenti, spesso intimi ed insoliti, di una **quotidianità così lontana dalla nostra**, che le fotografie hanno reso protagonista.

A completare il percorso visivo, i **testi di Arianna Guarnieri** offrono una **chiave di lettura sensibile e mai didascalica**; non mere spiegazioni delle immagini, ma brevi narrazioni capaci di ampliarne il significato, attraverso l'evocazione di suggestioni e sentimenti.

Con questa iniziativa, il nostro Comitato ha inteso estendere ulteriormente il perimetro del proprio territorio d'interesse. L'espressione fotografica non era stata ancora oggetto di specifiche iniziative, e così si è inteso porre rimedio a questa mancanza, sottolineando – come non ho mancato di fare, nelle parole che ho speso per presentare l'evento – la fondamentale svolta che la fotografia ha impresso negli ultimi decenni dell'Ottocento al panorama dell'arte, spingendolo nella direzione della contemporaneità. Solo una volta venuta a perdere la precipua funzione mimetica che fino a quel momento l'aveva caratterizzata, adesso meglio svolta dal nuovo mezzo fotografico, l'espressione artistica ha infatti potuto rivolgersi verso prospettive innovative, fra cui la più dirompente è stata certamente l'abbandono della figurazione e la conquista dell'astrattismo.





## APRILE

dal 1/04/2026  
al 20/05/2026

Amministrazione e organizzazione nel diritto degli enti locali **Corso**

dal 2/04/2026  
al 4/06/2026

Corso generale di formazione tributaria **Corso**

9/04/2026

Il trattamento del credito fiscale nella crisi d'impresa - confronto con l'Agenzia delle Entrate **Convegno**

10/04/2026

I venerdì' del fisco: sciogliamo i nodi insieme agenzia delle entrate e commercialisti collaborano **Convegno**

dal 14/04/2026  
al 4/06/2026

Il Modello 730/2026 **Webinar**

15/04/2026

Esperto ai risponde focus bilancio **Webinar**

16/04/2026

Controlli antiriciclaggio negli studi professionali: ispezioni e sanzioni **Webinar**

17/04/2026

Obblighi e soluzioni: strumenti al servizio del professionista per la campagna 730 **Webinar**

17/04/2026

Revisione Legale UGDCEC Parma 2026 - Il Incontro **Corso**

20/04/2026

Procedure concorsuali - Crisi d'impresa **Webinar**

dal 20/04/2026  
al 22/05/2026

Corso di misurazione e valutazione d'impatto **Corso**

21/04/2026

Il sistema di prevenzione e antiriciclaggio **Convegno**



## MAGGIO

dall'8/05/2026  
al 22/05/2026

Il nuovo processo tributario **Formazione**



I corsi possono subire variazioni. Per rimanere sempre aggiornati, consultare il sito [fdcec.fi.it](http://fdcec.fi.it)





FONDAZIONE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI FIRENZE

# Partner





# PERCHÉ

HO IL

# 3%

**ANNUO LORDO  
SULLE SOMME VINCOLATE A 6 MESI.  
ENTRA ANCHE TU IN MEDIOLANUM,  
APRI IL CONTO E ACCREDITA LO STIPENDIO.**

Eletta Del Castillo  
Cliente Mediolanum

VIENI A TROVARCI A

**FIRENZE**

Viale Gramsci 16/10 – TEL 055 245070  
Via Pellicceria 32/R – TEL 055 214967  
Viale Europa 192 – TEL 055 6580481

**mediolanum** **BANCA**

UFFICIO DEI CONSULENTI FINANZIARI

**BANCA**

**CREDITO**

**INVESTIMENTI**

**ASSICURAZIONE**

**PREVIDENZA**

Messaggio pubblicitario. Promo vincoli 3% edizione gennaio 2026 valida fino al 09/04/2026 riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfConto, Conto Mediolanum o Conto Professional, in qualità di primi inestatori, che richiederanno entro il 16/04/2026 la costituzione di depositi a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito a tempo. Tasso annuo lordo, vincolo minimo Euro 100 fino ad un valore massimo complessivo di Euro 500.000 per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali vedi Documento Promozioni e Fogli Informativi su [bancamediolanum.it](http://bancamediolanum.it)